



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 79 Registro Delibere

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 n. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno 29, del mese di Novembre, alle ore 17,30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 CASTORO CARLOTTA	SI		
2 BENTIVEGNA STEFANO	SI		
3 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
4 OLIVERI PIERFRANCESCO	SI		
5 DRAIA' ROBERTO	SI		
6 RUTA DEBORA	SI		
7 D'ANGELO FILIPPA	SI		
8 ROCCAZZELLA FILIPPO		SI	
9 ARENA FABIO	SI		
10 AUZZINO CARMELO	SI		
11 PROFETA GIUSEPPE	SI		
12 FORTE CONCETTA		SI	
13 ARCURIA GIUSEPPE		SI	
14 DRAGA' CONCETTA	SI		
15 SPERANZA GIUSEPPE	SI		
	PRESENTI N° 12	ASSENTI N° 3	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella			
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi .-			
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco e gli Ass.ri Trovato e Platania .-			

APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 n. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI.-

Il Consigliere Auzzino, chiede il prelievo dei punti 5 e 6.-

Consigliere Speranza : ho dei dubbi rispetto alla straordinarietà del Consiglio, vorrei capire per quale motivo, visto che il punto della nomina del Revisore è urgente , non siamo d'accordo con il prelievo.

Segretario: il punto inerente il Revisore rimane urgente.

Consigliere Dragà : questo punto del Revisore deve essere fatto prima degli altri vista l'urgenza, non si capisce perché posticiparlo.

Su richiesta del Consigliere Auzzino, **il Presidente Scozzarella**, pone ai voti il prelievo dei punti 5 e 6 dell'ordine del giorno n° 14289 del 23-11-2017.

Posta ai voti per alzata e seduta, la proposta risulta approvata con il seguente esito:

Presenti n° 12, - Favorevoli n° 9 ; Contrari n° 3 (Speranza, Profeta e Dragà).

Esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.-

Entra il **Consigliere Roccazzella**. **Presenti N° 13.**

A questo punto e visto che non si è capito l'esito, si ripete nuovamente la votazione. **il Presidente Scozzarella**, pone ai voti il prelievo dei punti 5 e 6 dell'ordine del giorno n° 14289 del 23-11-2017.

Posta ai voti per alzata e seduta, la proposta risulta approvata con il seguente esito:

Presenti n° 13, - Favorevoli n° 10 ; Contrari n° 3 (Speranza, Profeta e Dragà).

Esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.-

Il Consigliere Profeta, fa riferimento alla Terza Commissione convocata per giorno 22-11-2017.

Fino alle 17.25 nessuno si è presentato, poi alle 17,30 siamo andati al Consiglio, convinto che non si sarebbe più tenuta la Commissione, che invece poi si è tenuta illegittimamente senza la mia presenza. Ho chiesto un parere al Segretario Comunale che ha risposto (si allega al presente verbale). Non ho avuto la possibilità di partecipare alla Commissione sul Bilancio e mi sono state lese le prerogative consiliari. Queste situazioni si verificano sempre. Chiedo quindi di rinviare questo punto, cercando di sapere se questo termine, sulla ricognizione delle partecipate, sia perentorio o meno, anche se per verificare se ci sono delle correzioni da fare sulle società partecipate.

Segretario Comunale : il termine per la ricognizione delle società partecipate non è perentorio.

Consigliere Arena: voglio correggere alcune inesattezze dette da Profeta. In merito alla riunione della Commissione fa riferimento ad alcune chat di whatsapp. Per coincidenza vi è stata la concomitanza con il Consiglio Comunale. Non è vero quanto dichiarato dal Consigliere Profeta.

Consigliere Roccazzella: E' spesso vero che le Commissioni iniziano in ritardo e non è vero che ho detto che la Commissione era stata annullata, anzi ho detto che la Commissione si fa! L'attesa era dovuta per consentire al Dott. Centonze di partecipare per spiegare gli atti, Ho chiesto pure un parere al Vice Segretario, che mi ha detto che la Commissione era valida.

Consigliere Dragà : do lettura del parere espresso dal Segretario Comunale (allegato). Prendo atto che l'iter seguito dalla Terza Commissione non è corretto . Prendo atto che il termine sulla ricognizione non è perentorio.

Il Presidente Scozzarella , alle ore 18,05 sospende la seduta per tumulti in aula da parte dei Consiglieri.

Tornata la calma alle ore 18,35 il Presidente chiamato l'appello, risultano **presenti n° 13 Consiglieri** – Assenti n° 2 (Forte e Arcuria).

Consigliere Dragà: questa sospensione per tumulti è diventata una riunione di partito. Ricollegandomi a quanto prima , chiedo il rinvio del punto in Commissione altrimenti abbandono l'aula.

Il Consigliere Roccazzella : dà nuovamente lettura del parere del Segretario. Dichiaro : “ Io non ho deciso un rinvio dei lavori della Commissione d'accordo con il Consigliere Profeta. Secondo la Dott.ssa Arena non ci sono termini che disciplinano orari perentori sulla Commissione , quindi, questo pare sarebbe legittimo se avessi detto quanto dichiarato dal Consigliere Profeta, quindi dato che non l'ho detto la Commissione si è riunita legittimamente; dichiaro, altresì, che ha chiamato i componenti della Commissione via whatsapp alle 17,35, quindi possiamo andare avanti coi lavori”.

Il Segretario Comunale : “Premesso che ho predisposto un parere sulla base delle dichiarazioni del consigliere Profeta, ad ogni buon conto sono estremamente convinto della buona fede sia del Profeta sia del consigliere Roccazzella e quasi certamente siamo di fronte ad un grosso equivoco/fraintendimento tenutosi tra i due (consiglieri) circa i lavori della Terza Commissione tenutasi in data 22/11/2017; Ciò detto e ricollegandomi al parere che ho espresso sarebbe stato quantomeno opportuno un rinvio concordato fra i presenti dei lavori della Terza Commissione al fine di consentire al consigliere Profeta di prendervi parte. Invito tutti i consiglieri comunali, al fine di evitare in futuro il ripetersi di queste situazioni, di predisporre un regolamento o quantomeno una direttiva sul funzionamento delle Commissioni Consiliari”.

Consigliere Profeta: concordo sulla necessità di dover regolamentare le commissioni. Credo nella buona fede del Consigliere Roccazzella, ma era necessario un accordo per rinviare la Commissione che invece non c'è stato.

Consigliere Speranza: Roccazzella sul verbale della Commissione non hai inserito ne l'ora di inizio ne l'ora di eventuale aggiornamento, quindi per me fa fede il parere del Segretario e chiediamo che vengano rinviati i punti 5-6 per ritornare alla discussione nell'apposita Commissione.

Dott. Centonze: volevo precisare il discorso sulla perentorietà dei termini. Sulla ricognizione delle partecipate questo non è un termine perentorio, ma è un atto propedeutico all'approvazione del conto consuntivo . La proposta è uguale a quella dell'anno scorso, non essendo prevista alcuna modifica, variazione e/o alienazione. Sulla variazione di bilancio il termine è perentorio, perché mira alla salvaguardia e alla presa d'atto degli equilibri di bilancio. E' pur vero che anche se non ci sono variazioni significative , però è prudente approvare l'atto questa sera e dovrebbe essere trattata entro il 30 Novembre 2017. Mi scuso se ho ritardato nelle partecipazioni della Commissione apposita e mi rendo disponibile ad ogni chiarimento.

Consigliere Auzzino: chiedo 10 minuti di sospensione per raccordarmi con il gruppo. Ricordo, inoltre, che non è vero che alle 17,00 non c'era nessuno in Commissione.

Su richiesta del Consigliere Auzzino, **il Presidente Scozzarella**, pone ai voti per alzata e seduta la proposta di sospensione della seduta, che viene approvata all'unanimità dai 13 consiglieri presenti e votanti – esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori .-

Alla ripresa, alle ore 19,30 – chiamato l'appello, risultano presenti gli stessi consiglieri prima della sospensione . (Presenti n° 13).

Il Consigliere Auzzino: dà lettura di un documento che si allega agli atti.

Il Consigliere Profeta: fa nuovamente riferimento alle parole del Segretario Comunale in merito alla verbalizzazione della seduta.

Presidente Scozzarella : porto a conoscenza all'aula che mi è stata trasmessa una comunicazione da parte del Consigliere Roccazzella dove si fa presente che è stato concluso l'iter dei lavori della 3° Commissione con questa nota, il Vicepresidente trasmette all'Ufficio di Presidenza facendo evidenziare che i punti oggetto di discussione vengano inseriti all'ordine del giorno . (si allega il documento) .

Dopo ampio dibattito il Presidente Scozzarella, pone ai voti la proposta di rinvio del punto 5 all'ordine del giorno

Posta ai voti per alzata e seduta, la proposta risulta **respinta** con il seguente esito:

Presenti n° 13, - Favorevoli n° 3 (Speranza, Profeta e Dragà); Contrari n° 10 .
Esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.-

Alle ore 19,45 escono dall'aula i Consiglieri : **Speranza, Profeta e Dragà . (Presenti n° 10).**

Su proposta del Presidente, posta ai voti per alzata e seduta, il Consigliere Profeta, allontanatosi precedentemente dall'aula, viene sostituito nelle funzioni di **scrutatore, dal Consigliere Arena**, con voto unanime dai 10 Consiglieri presenti e votanti esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori .-

Il Dott. Centonze, fa una breve illustrazione sul punto all'ordine del giorno, in merito alla ricognizione delle società partecipate.

Consigliere Roccazzella: volevo sapere se l'Ente Parco Floristella è considerata rientra tra le società alienabili.

Il Dott. Centonze, risponde in merito ricordando che l'Ente Parco è un Ente a partecipazione obbligatoria come da parere della Corte dei Conti. Richiesto dal Sindaco del nostro Comune e rilasciato specificatamente su questo argomento .

Stante che nessun Consigliere chiede di parlare **il Presidente Scozzarella** pone ai voti per alzata e seduta il punto 5) all'ordine del giorno con il seguente esito:

Presenti n° 10, - Favorevoli n° 10 ; Contrari n° 0.-

La proposta risulta approvata all'unanimità dei voti dai **10** Consiglieri presenti e votanti .


Mette poi ai voti **l'immediata esecutività** della delibera, con il medesimo esito della precedente votazione

Per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori il Presidente proclama che

**IL CONSIGLIO COMUNALE
HA DELIBERATO**

1. Approvare la REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 n. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI, allegata al presente Verbale sub “A” a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale Di Enna)

Al Consigliere Comunale

Giuseppe Profeta

c.p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sede

Oggetto : parere di legittimità in merito allo svolgimento dei lavori della terza commissione consiliare

Con nota prot. n. 14542/2017 la S.V. richiedeva al sottoscritto di esprimere un parere di legittimità in merito allo svolgimento della terza Commissione Consiliare (Bilancio) tenutasi in data 22/11/2017;

Secondo quanto segnalato dalla S.V. la Commissione di che trattasi avrebbe dovuto riunirsi alle ore 17:00 e stante l'assenza degli altri componenti e la concomitante seduta del Consiglio Comunale (fissato per le 17:30) si sarebbe deciso fra i presenti (Roccazzella e Profeta) un rinvio dei lavori della commissione;

Verificato che con nota prot. 13958/2017 era stata disposta la convocazione urgente e straordinaria della III Commissione Consiliare per giorno 22.11.2017 alle ore 17.00;

Dagli atti in possesso di codesta Amministrazione è effettivamente presente un verbale della III Commissione con inizio della seduta alle 17:40 alla presenza dei soli Consiglieri Arena, Roccazzella e Auzzino.

Dai verbale testè citato non si evince per quale motivo la Commissione ha avuto un inizio posticipato ne se fosse stata disposta una nuova convocazione;

Ora è pur vero che in assenza di apposita disciplina regolamentare vi è sempre stata una certa flessibilità nelle modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni consiliari (che non risponde certamente delle regole rigide e definite che governano il funzionamento del Consiglio Comunale) tuttavia nel caso di specie, qualora le dichiarazioni del Consigliere corrispondano al vero, sarebbe stato certamente opportuno rinviare i lavori della Terza Commissione ad altra data (vista anche la concomitanza del Consiglio Comunale) al fine di consentire al Profeta di prendervi parte soprattutto a riguardo anche dell'importanza degli argomenti trattati.

Pertanto si esprime parere di legittimità negativo in merito ai lavori della terza commissione nel caso in cui i fatti riportati dal consigliere corrispondano al vero.

tanto si doveva

Valguarnera Caropepe li 29/11/2017

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Pierpaolo Nicolosi



COMUNE DI VALGUARNERA
28. NOV. 2017
ARRIVO

COMUNE DI VALGUARNERA
28.11.17 014532
CAT. CL. FASC.

Al Segretario Comunale

Richiesta urgente parere legittimità commissione consiliare

Il sottoscritto Profeta Giuseppe in qualità di consigliere comunale componente delle III commissione consiliare visto il verbale del 22/11/2017 in cui si evince l'inizio della commissione alle ore 17:40 in notevole ritardo rispetto l'orario previsto nella convocazione, inoltre io sono stato presente nell'auletta delle commissioni fin dalle 16:45 insieme al consigliere Rocazzella e nonostante le telefonate e i continui messaggi per invitare i vari componenti a recarsi nell'auletta delle commissioni nessuno si è fatto vivo fino alle 17:30, così si era deciso di annullare la commissione vista l'assenza di quasi tutti i componenti e il contemporaneo inizio del consiglio comunale, in cui io risulterei presente. Chiedo alla S. V. un parere di legittimità della commissione in oggetto nel rispetto delle mie prerogative di componente della commissione.

//
Valguarnera 28/11/2017

Giuseppe Profeta



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione

VISTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 17/11/2017 con la quale è stata deliberata la relazione e la ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni e si prevedeva di trasmettere al revisore unico e al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di propria competenza;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE E RICHIAMATE:

- A) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'01/04/2016;
- B) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/06/2016

che hanno approvato e modificato il piano di razionalizzazione delle società partecipate;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, **non possono**, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN - P.Iva 00046840864 - tel 0935 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it - - - settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche **mediante messa in liquidazione** – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000. mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valguarnera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO della partecipazione detenuta dall'Ente nelle seguenti società e come di seguito individuato:


COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

P.Iva 00046840864- tel 0935 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it -- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

n.	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Cod. Fiscale	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	Ato EnnaEuno Spa in liquidazione	01058960863	Spa	in liquidazione	4,35%	atorifiutienna.it
2	SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	Spa	in liquidazione	0,20%	atorifiutienna.it
3	S.r.r .Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società Consortile per Azioni	012014865	SRR	inizio attività	5,13%	srrennaprovincia.it
4	Gal rocca di cerere	00667240865	Soc. Cons. a r.l.	opeativa	2%	www.roccadicerere.eu


Rilevato che:

- le società Ato EnnaEuno spa e Sicilia Ambiente Spa sono state inserite in procedura di razionalizzazione mediante la messa in liquidazione ai sensi dell'art 20 comma 1;
- altresì che la società SRR rientra tra le tipologie dell'articolo 4 rientrando in una produzione servizio indispensabile rientrante trav l'atro tra una partecipazione obbligatoria prevista dalla normativa regionale
- la partecipazione al Gal Rocca di Cerere così come già affrontato in sede di ricognizione in consiglio comunale che in fase di adesione la partecipazione alla società è stata considerata strategica ed indispensabile l'adesione al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio;

VERIFICATO che in base a quanto sopra che ad oggi non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sopra indicate partecipazioni

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN

P.Iva 00046840864- tel 0935 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it - - - settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di GM numero 45 del 09/03/2016 e la delibera di consiglio comunale n. 29 e 86 del 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. Di approvare la relazione allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 125 del 17/11/2017 che si intende richiamata;
2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come di seguito indicato:

n.	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Cod. Fiscale	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	Ato EnnaEuno Spa in liquidazione	01058960863	Spa	in liquidazione	4,35%	atorifiutienna.it
2	SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	Spa	in liquidazione	0,20%	atorifiutienna.it
3	S.r.r .Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società Consortile per Azioni	012014865	SRR	inizio attività	5,13%	srrenaprovincia.it
4	Gal rocca di cerere	00667240865	Soc. Cons. a r.l.	opeativa	2%	www.roccadicerere.eu

3. Di dare atto che l'Ente ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta anche in considerazione delle premesse sopra riportate;

4. di comunicare gli esiti della presente ricognizione al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso al seguente link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;di

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

P.Iva 00046840864- tel 0935 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it - - settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

6. di prendere atto che l'ente possiede partecipazioni in n. 2 consorzi che non rientrano nelle fattispecie sopra indicata e specificatamente:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
Consorzio Ato Idrico n 5 Enna	consorzio	attiva	2,46%.	Ato5enna.it
Ente Parco Minerario FLORISTELLA GROTTACALDA	consorzio	attiva	9,03%	Enteparcofloristella.it



Il responsabile del settore finanziario
Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

OGGETTO PROPOSTA: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 /2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Valguarnera li, 20/11/2017



RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Decreto legislativo 16 agosto 2016 N. 175 recante T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (in seguito anche T.U.S.P.). Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

RELAZIONE

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 - Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

1.2 - Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 - Società che producono servizi di interesse generale



Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "**servizio di interesse economico generale**" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) e reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.


Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 - Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della **produzione di** beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli



Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società **in house** hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale. Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 — Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Restano comunque ferme le norme già in vigore contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione

pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ed enti associativi (diversi dalle società) ed alle fondazioni (Riferimento art. 1 e. 4).

Nel concetto di partecipazioni societarie sono incluse anche le società consortili (delibera Corte Conti — sez. controllo per la Regione Siciliana n° 61/2016) e sono da escludere le forme associative di cui alla Parte I Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000 (Unione di Comuni, I Consorzi, etc.)

1. 6 — Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. - ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Si precisa che con le seguenti deliberazioni è stato approvato e modificato il piano di razionalizzazione:

- A) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'01/04/2016;
- B) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/06/2016



Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente puto 1.

n.	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Cod. Fiscale	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	Ato EnnaEuno Spa in liquidazione	01058960863	Spa	In liquidazione	4,35%	atorifiutienna.it
2	SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	Spa	In liquidazione	0,20%	atorifiutienna.it
3	S.r.r. Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società Consortile per Azioni	012014865	SRR	inizio attività	5,13%	srrenaprovincia.it
4	Gal Rocca di Cerere	00667240865	Soc. Cons. a r.l.	operativa	2%	www.roccadicerere.eu

CONSORZI

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
Consorzio Ato Idrico n 5 Enna	consorzio	attiva	2,46%	Ato5enna.it
Ente Parco Minerario FLORISTELLA GROTTACALDA	consorzio	attiva	9,03%	Enteparcofloristella.it

Si prende atto che tutte le partecipazioni sopra citate escluse la n. 4 sono previste per legge e quindi inalienabili (deliberazione Corte dei Conti n.61 del 2016).

A.T.O.ENNAEUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE tra la provincia di Enna e i comuni facente parte della provincia.

Codice Fiscale : 01058960863

Anno di costituzione: 2002

Forma giuridica: S.P.A.

Stato della società: in liquidazione

Anno di inizio della procedura:

- La quota di partecipazione dell'Ente: 4,35%

Finalità: La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'ATO, in conformità alle legislazioni vigenti. La società prioritariamente deve provvedere alla:

- raccolta differenziata;
- servizio di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non;
- allo spazzamento delle vie, degli edifici e delle aree pubbliche;
- scerbamento e sterramento di strade comunali e principali aperte al pubblico ecc.

Note: la società è da anni in liquidazione e non ha approvato bilanci dal 2008.

SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale : 00548140862

Anno di costituzione: 1989

Forma giuridica: s.p.a.

Stato della società: in liquidazione

Anno di inizio della procedura:

- La quota di partecipazione dell'Ente: 0,20%

Finalità: -Lo scopo della società è operare nel Settore dell'acqua, dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, dei fanghi biologici e di origine industriale e comunque in ogni campo

attinente alla salvaguardia ed al risanamento dell'ambiente.

n- b- La società è in liquidazione e non ha approvato il bilancio da diversi esercizi

SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. "ROCCA DI CERERE"

Codice Fiscale : 00667240865

Anno di costituzione:

Forma giuridica: società a.r.l

Stato della società: attiva


Anno di inizio della procedura:

- La quota di partecipazione dell'Ente: 2%

Finalità: è una società

mista pubblico-privata. La società ha per oggetto primario la promozione, e lo sviluppo del territorio degli Enti facente parte della società finalità rientranti nel programma comunitario "leader II".

n. b. L'Ente ha acquisito la partecipazione nel 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 74/2016 e si intendono riportate tutte le motivazioni per considerare strategica la partecipazione



al consorzio.

S.R.R."SOCIETA'PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Codice Fiscale : 01201410865

Anno di costituzione: 2012

Forma giuridica: società consortile per azioni

Stato della società: attiva

Anno di inizio della procedura:

- La quota di partecipazione dell'Ente: 5,13%

Finalità: Le finalità della società sono: coordinamento, attuazione e svolgimento associato dei compiti e delle attività connesse all'organizzazione e all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi.

ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA


	Consorzio Ente Parco Minerario FLORISTELLA GROTTACALDA	9,03%	Enteparcofloristella.it
--	---	-------	-------------------------

Preso atto che in merito alla partecipazione di cui sopra l'Ente aveva richiesto parere alla Corte dei Conti e che la Corte dei Conti per la Regione Siciliana con il parere n. 90/2016 ha stabilito che l'ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA non è soggetto a verifica discrezionale da parte del comune e che pur non di meno si procede all'analisi dei dati contabili dello stesso.

Si precisa che:

- a) nel parere richiesto dall'ente alla corte dei conti sulla questione e rilasciato nella adunanza del 17/05/2016, n. 90/2016, si prescinde dalla possibilità del comune di fuoriuscire;
- b) pur confermando le criticità che emergono dai dati contabili e dalla struttura organizzativa, e dalla possibilità concreta che possano essere raggiunti risultati nel medio e lungo periodo, si ribadisce l'impossibilità di dismissione dalla partecipazione;
- c) la corte dei conti esorta comunque gli enti partecipanti ad adottare tutte le misure necessarie alla razionalizzazione e riduzione delle spese (riduzione degli amministratori, tagli dei compensi, applicazione dei limiti di spesa del d. l. 78/2010 smi);

Si rileva che l'Ente Parco Minerario di Floristella non è soggetto alla razionalizzazione di cui alla legge n. 190/2014, che la partecipazione non può essere dismessa e che l'Ente adotterà tutte le misure necessarie al fine di ridurre i costi di gestione, unitamente agli altri Enti partecipanti.



CONCLUSIONI

Dal contesto normative complessivo, si evince che in finalità del T.U.S.P., prioritariamente, e perseguimento del principio di economicità, per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione; inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgano ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P.

Da tale ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, quali gli ATO SRL era SRR, per in gestione del servizio rifiuti e l'ATO per il servizio idrico integrato, per i quali in partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Analoghe considerazioni di economicità e convenienza, oltre che di necessità al fine di assicurare la possibilità di partecipazione ai bandi comunitari e regionali, debbono essere svolte per le partecipazioni societarie al "GAL ROCCA DI CERERE", la cui scelta di una eventuale cessione delle quote societarie, molto esigue, priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti per cui, una tale ipotesi, sarebbe illogica e sconveniente, considerato che tali società hanno dato corso ad azioni positive ed economicamente fruttuose per il Comune considerati i consistenti finanziamenti ottenuti per il territorio. In merito si intendono integralmente riportate le motivazioni della delibera di Giunta Comunale n. 87/2016 e di Consiglio Comunale n. 74/2016

Per quanto precede si ritiene che debbano essere mantenute tutte le partecipazioni.
Si rimette all'esame del Consiglio Comunale ogni ulteriore valutazione e decisione in merito.

Il responsabile del settore

Dott. Calogero Centonza



Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Draia'





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 125 del 17-11-2017, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data ~~17-11-2017~~ ¹⁸⁻¹¹⁻²⁰¹⁷ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
(Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale


Comune di Valguarnera Caropepe
Provincia di Enna

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTT. 20 E 24 DEL D.LGS. 19/08/2016 N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017, N 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI.

IL REVISORE UNICO

Dr. Marco La Delfa



Comune di Valguarnera Caropepe

Revisore Unico

Verbale N°9 del 18/11/2017

Il Revisore Dr. MARCO LA DELFA revisore unico nominato per il triennio 2015/2017:

PREMESSO

- Visto l'art.239 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n.175 così come modificato dal D.Lgs n 100 del 16/06/2017;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'ente, come risultante dalla Delibera di Giunta Comunale n°125 di 17/11/2017;
- Visto il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario Dott. Calogero Centonze;
- Visto lo statuto e il regolamento di contabilità dell'ente vigenti;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 267/2000.

- A) Preso atto che l'ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
- 1) Ato EnnaEuno spa in liquidazione con una quota di partecipazione del 4,35%;
 - 2) Sicilia Ambiente spa in liquidazione con una quota di partecipazione dello 0,20%;
 - 3) S.r.r. società per la regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n°6 Enna Società Consortile per azioni, con una quota del 5,13 %.
 - 4) Gal Rocca di Cerere soc consortile a rl con una quota di partecipazione del 2%

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- Assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- Efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- Partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.

- B) Preso atto che l'ente pur partecipando anche a consorzi Ato Idrico n 5 Enna e Ente parco minerario Floristella, tali partecipazioni non sono oggetto del presente Piano.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto A)

INVITA L'ENTE

- A monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;



- A verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Valguarnera Caropepe, 18 Novembre 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the printed text 'L'ORGANO DI REVISIONE'.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE E RICHIAMATE:

- A) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'01/04/2016;
- B) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/06/2016

che hanno approvato e modificato il piano di razionalizzazione delle società partecipate;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, **non possono**, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche **mediante messa in liquidazione** – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000. mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valguarnera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO della partecipazione detenuta dall'Ente nelle seguenti società e come di seguito individuato:



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

n.	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Cod. Fiscale	Forma Giuriduca	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	Ato EnnaEuno Spa in liquidazione	01058960863	Spa	in liquidazione	4,35%	atorifiutienna.it
2	SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	Spa	in liquidazione	0,20%	atorifiutienna.it
3	S.r.r .Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società Consortile per Azioni	012014865	SRR	inizio attività	5,13%	srrennaprovincia.it
4	Gal rocca di cerere	00667240865	Soc. Cons. a r.l.	opeativa	2%	www.roccadicerere.eu

Rilevato che:

- le società Ato EnnaEuno spa e Sicilia Ambiente Spa sono state inserite in procedura di razionalizzazione mediante la messa in liquidazione ai sensi dell'art 20 comma 1;
- altresì che la società SRR rientra tra le tipologie dell'articolo 4 rientrando in una produzione servizio indispensabile rientrante trav l'atro tra una partecipazione obbligatoria prevista dalla normativa regionale
- la partecipazione al Gal Rocca di Cerere così come già affrontato in sede di ricognizione in consiglio comunale che in fase di adesione la partecipazione alla società è stata considerata strategica ed indispensabile l'adesione al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio;

VERIFICATO che in base a quanto sopra che ad oggi non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sopra indicate partecipazioni

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di GM numero 45 del 09/03/2016 e la delibera di consiglio comunale n. 29 e 86

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN -

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it -- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
P.Iva 00046840864- tel 0935 956045

9



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

del 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

;

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/91, le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in premessa;
2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come di seguito indicato:

n.	ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Cod. Fiscale	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
1	Ato EnnaEuno Spa in liquidazione	01058960863	Spa	in liquidazione	4,35%	atorifiutienna.it
2	SICILIA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00548140862	Spa	in liquidazione	0,20%	atorifiutienna.it
3	S.r.r .Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società Consortile per Azioni	012014865	SRR	inizio attività	5,13%	srrennaprovincia.it
4	Gal rocca di cerere	00667240865	Soc. Cons. a r.l.	opeativa	2%	www.roccadicerere.eu

3. Di dare atto che l'Ente ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P .non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta anche in considerazione delle premesse sopra riportate;

4. di comunicare gli esiti della presente ricognizione al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso al seguente link: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo; di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN -

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it - - - settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
P.Iva 00046840864- tel 0935 956045



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

6. di prendere atto che l'ente possiede partecipazioni in n. 2 consorzi che non rientrano nelle fattispecie sopra indicata e specificatamente:

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Forma Giuridica	Stato della società	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
Consorzio Ato Idrico n 5 Enna	consorzio	attiva	2,46%.	Ato5enna.it
Ente Parco Minerario FLORISTELLA GROTTACALDA	consorzio	attiva	9,03%	Enteparcofloristella.it

Il responsabile del settore finanziario

Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE

OGGETTO PROPOSTA: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 /2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Valguarnera li, ____/____/2017

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Fermo restando che la III Commissione Consiliare che si è tenuta in data 22/11/2017, convocata con nota prot. n. 13958 del 17/11/2017, è da ritenersi assolutamente valida a nostro parere, considerato il fatto che il ritardo nell'inizio dei lavori della Commissione non risultava essere causa ostativa allo svolgimento della stessa, a seguito di richiesta verbale di parere chiesto dai consiglieri Roccazzella e Auzzino alla Dott.ssa Arena (vicesegretario comunale), dal quale la stessa Dott.ssa Arena ribadiva che il termine di inizio delle commissioni non è perentorio, a differenza delle convocazioni dei consigli comunali.

Inoltre, il consigliere Roccazzella alle ore 17:35 ha comunicato a tutti componenti della commissione l'inizio dei lavori della stessa.

È utile ricordare la concomitanza della seconda convocazione del consiglio comunale che casualmente è slittato al giorno 22/11/2017.

È da sottolineare che il parere reso con nota prot. n. 14606 reso in data odierna dal Segretario Comunale a seguito di richiesta di parere del Consigliere Profeta (nota prot. n. 14532 del 28/11/2017) è da ritenersi attendibile solo al verificarsi della condizione dichiarata dallo stesso: **"qualora le dichiarazioni del consigliere corrispondano al vero"**.

Dal verbale della commissione e dalle dichiarazioni del consigliere Roccazzella rese in aula si evince che nessuno ha mai dichiarato che la stessa non si sarebbe tenuta giorno 22/11/2017, inoltre la stessa commissione ha subito ritardi a causa della concomitanza di ulteriori riunioni che vedevano impegnati il Ragioniere Comunale Dott. C. Centonze, l'assessore al bilancio Sig.ra C. Greco ed il sindaco Dott.ssa F. Draia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione del fatto che alcuni punti all'o.d.g. sono da approvare obbligatoriamente entro e non oltre il 30/11/2017, al fine di agevolare i lavori e di aprire un dialogo con i componenti delle minoranze consiliari, il nostro gruppo propone di discutere i punti 5 e 6 all'o.d.g. odierno anche grazie alla presenza in aula del Ragioniere Comunale Dott. C. Centonze, cosicché eventuali chiarimenti possano essere resi seduta stante.

Valguarnera, 29/11/2017

Il gruppo consiliare del PD



Handwritten signatures of the PD council group members, including names like Roberto, Stefano, and Daniela.



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including the date 29/11/17 and the name Daniela.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

COMUNE DI VALGUARNERA
23.11.17 014281
CAT.....CL.....FASC.....

Al Presidente del Consiglio
geom. Scozzarella Enrico

Oggetto: Comunicazione chiusura iter in terza Commissione Consiliare inerente alla Variazione ed assestamento- Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017/2018/2019 Delibera. Di Giunta n.123 del 15/11/2017-Revisione straordinaria della partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100 -Ricognizione partecipazione possedute -Individuazione partecipazione da alienare. Delibera di Giunta 125 del 17/11/2017. Il Vice Presidente della III^a Commissione Consiliare comunica alla SV ,che si è consumata la Commissione sulla Variazione ed assestamento- Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017/2018/2019 Delibera. Di Giunta n.123 del 15/11/2017-Revisione straordinaria della partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100 -Ricognizione partecipazione possedute -Individuazione partecipazione da alienare. Delibera di Giunta 125 del 17/11/2017

Parere della III Commissione sui due punti all'oggetto:Presenti tre componenti Roccazzella -Arena -Auzzino. Esito del voto PARERE FAVOREVOLE all' unanimità dei presenti

-VISTO l' approvazione della III^a Commissione inerente alla Variazione ed assestamento- Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017/2018/2019 Delibera. Di Giunta n.123 del 15/11/2017-Revisione straordinaria della partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100 -Ricognizione partecipazione possedute -Individuazione partecipazione da alienare. Delibera di Giunta 125 del 17/11/2017

-VISTO lo statuto Comunale Delibera Consiliare n.119 del 17.11.2003

-VISTO il Regolamento di Contabilità -Delibera di C.C. 139 del 30.12.2015

-PRESO atto dei pareri Favorevoli anche da parte del Revisore Unico

SI TRASMETTE affinché il Presidente del Consiglio provveda a sottoporre all' esame del Consiglio Comunale entro il 30 novembre 2017 la Variazione ed assestamento- Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017/2018/2019 Delibera. Di Giunta n.123 del 15/11/2017-Revisione straordinaria della partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100 -Ricognizione partecipazione possedute -Individuazione partecipazione da alienare. Delibera di Giunta 125 del 17/11/2017

IL VICE PRESIDENTE DELLA III^a COMMISSIONE
(Roccazzella Filippo)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

III COMMISSIONE CONSILIARE

.Verbale n° 14 del 22/11/2017

Il giorno 22 del mese di Novembre dell'anno 2017 alle ore 17.40 si è riunita la III Commissione Consiliare a seguito di convocazione in data 31/08/2017 Prot. n. 9148 da parte del Vice Presidente della commissione per discutere il seguente O.d.G:

- 1) Variazione ed assestamento-Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017/2018/2019 -Delibera di Giunta Comunale n.123 del 15.11.2017
- 2) Revisione straordinaria delle partecipate ex D.Lgs 19 Agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 Giugno 2017 n. 100- Ricognizione partecipazione possedute- Individuazione partecipate da allineare – Determinazione per allineazione
- 3) Varie ed eventuali

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
Ruta Debora		x
Roccazzella Filippo	x	
Arena Fabio	x	
Arcuria Giuseppe		x
Profeta Giuseppe		x

*Il consigliere Auzzino Carmelo sostituisce il consigliere Ruta Debora(Prot. n. 014214 del 22.11.2017)Assenti: Profeta-Arcuria-Ruta

Sono altresì presenti Assessore Greco -Assessore Platania Enrico e il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Calogero Centonze.

Il Presidente della commissione, visto il numero legale , da la parola all' Assessore Greco , che si scusa di non potere essere stata presente su questi 2 punti e chiede che il rag. Centonze ci delucidi . Centonze:Spiega queste variazioni di Bilancio, dovute principalmente al fatto che ad oggi è stata stanziata la somma per il contributo investimenti da parte della Regione Siciliana ma non si è provveduto nemmeno in questo caso alla ripartizione delle somme che in base alle previsioni in bilancio non dovrebbero prevedere decurtazioni se non in minima parte prevista nella variazione come riduzione di entrata; che questa situazione emergenziale era già stato evidenziato dall' Anci Sicilia da Agosto 2017.

Il Dipartimento delle autonomie locali a provveduto ad erogare il 3° acconto sul fondo 2016 e che attualmente non è stato incassato nemmeno il 50% della quota della parte corrente e non è stato incassato nulla per quando riguarda il fondo investimenti che come dicevo in precedenza non è stato oggetto di ripartizione. Che i ritardi nella determinazione delle assegnazioni comportano problemi sia in termini di programmazione di competenza ma soprattutto comportano problemi notevoli di cassa dovendo il Comune anticipare tutte le somme relative alla parte corrente. Essendo necessario predisporre una variazione di Bilancio per dare copertura di spesa per il collegio dei Revisori, passando dal Revisore Unico ad un collegio composto da n.3 componenti e alla variazione di piccole somme Quindi si è dovuto ridurre alcuni capitoli di spesa e aumentarne altri al fine di ottenere un generale situazione di equilibrio di Bilancio dell' esercizio in corso tale da garantire il pareggio di bilancio. Questo è un atto che si deve portare in Consiglio Comunale entro il 30 Novembre 2017 , come da Regolamento di contabilità sez.III dedicata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. . Penso vi sia stato dato pure il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Il Vice Presidente Roccazzella-Auzzino-Arena e l' Assessore Greco ringraziano per le delucidazioni date e prendono atto dei pareri del Revisore Unico sui due punti

Si passa al secondo punto dell' O.d:G

Parola al rag. Centonze:La revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017 n.100 -Ricognizione partecipazioni possedute -Individuazioni partecipazioni da alienare. Considerato che la ricognizione-alienazione(Relazione allegata alla delibera di Giunta) è adempimento obbligatorio che comunque deve essere comunicato ai sensi dell' art. 24 c.1 T.U.S.P, che nel comune di VALGUARNERA non è cambiato nulla sulle partecipate .Questo è un atto che si deve portare in Consiglio Comunale come il punto precedente entro il 30 Novembre 2017 . I consiglieri di maggioranza Roccazzella-Arena -Auzzino preso atto che sui due punti discussi risultano attestate le Regolarità Tecniche -Contabili e con i relativi pareri resi anche dal Revisore Unico(pareri favorevoli) anche i Consiglieri presenti esprimono il loro parere favorevole sui due punti all' odg . Roccazzella:Questo esito di verbale verrà trasmesso al Presidente del Consiglio per predisporre gli atti di sua competenza .

Non avendo altri punti all'odg la commissione chiude i lavori alle ore 18.35.

Il VicePresidente III Commissione Consiliare

I componenti

Auzzino Carmelo

Arena Fabio

Assessore Greco Concetta

Assessore Platania Enrico

Roccazzella Filippo



e.p.c.

Al Sig. VICEPRESIDENTE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE

Al Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Oggetto: Sostituzione Componente III Commissione Consiliare del 22.11.2017 ore 17.00

Il Sottoscritto Carmelo Auzzino in qualità di capogruppo consiliare del Partito Democratico, vista la comunicazione della consigliera RUTA DEBORA (Presidente della III commissione), che non potrà essere presente alla seduta in oggetto

COMUNICA

che lo scrivente sostituisce il Presidente/Componente DEBORA RUTA per la seduta di III commissione che si terrà giorno 22/11/2017 alle ore 17.00

Valguarnera, 21/11/2017

**Il Capogruppo Consiliare PD
Carmelo Auzzino**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Castoro Carlotta

IL PRESIDENTE

F.to: Enrico Scozzarella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. Pierpaolo Nicolosi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 01/12/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
